



CONSULENTI DI DIREZIONE ASSOCIATI

VOLUNTARY DISCLOSURE ED AUTORICICLAGGIO

Nonostante i rilevanti profili problematici che avevano portato alla presentazione di numerosi emendamenti, con l'approvazione definitiva del Ddl. Sulla voluntary disclosure di ieri trova conferma la fattispecie di autoriciclaggio, che sarà collocata nel nuovo art. 648-ter.1 c.p.

Più precisamente, la norma approvata distingue due ipotesi. La prima, più grave, punisce con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro chiunque – avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo punito con la reclusione pari o superiore nel massimo a cinque anni – impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (art. 648-ter.1 comma 1 c.p.).

La seconda, attenuata, punisce con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2.500 a 12.500 euro, le medesime attività ove poste in essere in relazione ad utilità provenienti da delitti non colposi puniti con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (art. 648-ter.1 comma 2 c.p.).

Si precisa, inoltre, che trovano comunque applicazione le pene previste dal primo comma (reclusione da due a otto anni e multa da 5.000 a 25.000 euro) se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 648-ter.1 comma 3 c.p.).

Trova conferma, chiaramente, in assenza di modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera, anche la dibattutissima precisazione in ordine alle condotte non punibili dalla nuova fattispecie. Ai sensi del quarto comma dell'art. 648-ter.1 c.p., “fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Pena aumentata per fatti commessi nell'esercizio di un'attività bancaria. La pena per l'autoriciclaggio è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale e diminuita, fino alla metà, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto (art. 648-ter.1 commi 5 e 6 c.p.).

Si evidenzia ancora che la commissione del reato di autoriciclaggio nell'interesse o a vantaggio di un ente rileva ai fini della **responsabilità ex DLgs. 231/2001** (nuovo art. 25-octies). Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità



CONSULENTI DI DIREZIONE ASSOCIATI

provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni e la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione pari o superiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano all'ente, per una durata non superiore a due anni, anche le gravose sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del DLgs. 231/2001, ai cui fini è comunque necessaria la sussistenza di una delle condizioni richieste dall'art. 13 del DLgs. 231/2001.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p., per la fattispecie di autoriciclaggio, inoltre, comporterà sempre la confisca dei beni, anche per equivalente, che ne costituiscono il prodotto o il profitto. La confisca, ovviamente, potrà essere preceduta, in sede cautelare, dal provvedimento di sequestro preventivo.

Necessaria, infine, per il successo della voluntary, la previsione della non punibilità per il reato di autoriciclaggio commesso sino al 30 settembre 2015 in relazione alle fattispecie penali tributarie "coperte" (artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del DLgs. 74/2000).

Cristiano Cavallari